

Civile Sent. Sez. U Num. 21305 Anno 2017

Presidente: AMOROSO GIOVANNI

Relatore: CRISTIANO MAGDA

Data pubblicazione: 14/09/2017

Corte di Cassazione copia non ufficiale

SENTENZA

sul ricorso 11102-2016 proposto da:

E.V.A. ENERGIE VALSABBIA S.P.A., MIS S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE PARIOLI 180, presso lo studio dell'avvocato MARIO SANINO,

490
17

che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURIZIO PANIZ e GIORGIO ORSONI;

- ricorrenti -

contro

REGIONE VENETO, in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F. CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati EZIO ZANON, CECILIA LIGABUE e CHIARA DRAGO;

- controricorrente -

nonchè contro

ENTE PARCO NAZIONALE DOLOMITI BELLUNESI, PROVINCIA DI BELLUNO, VENETO STRADE, ARPAV - DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI BELLUNO;

- intimati -

avverso la sentenza n. 84/2016 del TRIBUNALE SUPERIORE DELLE ACQUE PUBBLICHE, depositata il 23/03/2016.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/07/2017 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati Giorgio Orsoni e Gianluca Calderara per delega dell'avvocato Andrea Manzi.

FATTI DI CAUSA

Questa Corte, nella sua composizione a S.U., con la sentenza n. 19389 del 9.11.2012, accolse il ricorso proposto dal WWF Italia avverso la sentenza del Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche che aveva respinto la domanda di annullamento degli atti prodromici

(parere favorevole di VIA) e del provvedimento conclusivo di rilascio ad E.VA.- Energie Valsabbia s.p.a. della autorizzazione unica di derivazione dal torrente Mis, per la realizzazione di una centrale idroelettrica nella zona del Parco delle Dolomiti Bellunesi, e decidendo nel merito, dichiarò la nullità degli atti impugnati.

A seguito di tale sentenza la Regione Veneto chiese ad E.VA. s.p.a. ed a Mis s.r.l. (cui nel frattempo la prima società aveva ceduto il ramo d'azienda inerente l'esercizio della centrale) la predisposizione di un elaborato progettuale per il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale, salvo l'avvio di un procedimento in danno.

Il ricorso proposto dalle due società per ottenere l'annullamento di tale atto è stato respinto dal TSAP, in base al rilievo che la sentenza delle S.U. aveva carattere assolutamente vincolato e non lasciava alla Regione alcuno spazio discrezionale di verifica della realizzabilità dell'opera.

La decisione è stata impugnata da E.VA. s.p.a. e da Mis s.r.l. con ricorso per cassazione affidato a tre motivi ed illustrato da memoria.

La Regione Veneto ha resistito con controricorso, mentre le altre parti intimare non hanno svolto attività difensiva.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1) Le ricorrenti, con il primo motivo, che denuncia violazione degli artt. 11 e 12 della l. n. 349/91 e dell'art 16 delle NTA del Parco delle Dolomiti Bellunesi, contestano che nel Parco vi sia divieto assoluto di modifica del regime delle acque e che la sentenza n. 19389/012 di queste S.U. abbia escluso qualsivoglia possibilità di utilizzazione dell'impianto insediato, con conseguente necessità del ripristino dello stato dei luoghi.

2) Col secondo lamentano che il TSAP abbia ritenuto la Regione Veneto vincolata ad ordinare l'intervento di ripristino, senza svolgere alcuna preventiva istruttoria in ordine alla sua fattibilità.



Corte di Cassazione copia non ufficiale

3) Con il terzo si dolgono dell'omessa pronuncia del TSAP sul motivo di ricorso con il quale avevano dedotto l'incompetenza della Regione ad emettere il provvedimento.

4) Il primo motivo è inammissibile, in quanto volto ad ottenere una nuova delibazione sulle questioni che sono state già esaminate e decise da questa Corte con la citata sentenza n. 19389/012.

Può aggiungersi che il motivo, ove interpretabile come diretto a denunciare la violazione da parte del TSAP del giudicato, risulterebbe infondato, atteso che la sentenza ha accolto il ricorso del WWF affermando: i) che, ai sensi della l. n. 394 del 1991, nell'area naturale protetta del Parco delle Dolomiti Bellunesi, fatti salvi i diritti reali e gli usi civici delle collettività locali, vige il divieto assoluto di modificazione del regime delle acque, temperato dalla possibilità di eventuali deroghe introdotte dal regolamento del Parco; ii) che nella zona B1, di "riserva generale orientata", nella quale ricade l'impianto di E.VA., detto regolamento consente unicamente le "utilizzazioni produttive tradizionali", la "realizzazione di infrastrutture strettamente necessarie", gli "interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente Parco" e la "manutenzione delle opere esistenti"; iii) che, poiché le "utilizzazioni produttive tradizionali" vanno identificate nelle attività agro-silvo-pastorali la cui salvaguardia è specificamente promossa dalla l. n. 394/91, al fine di un'integrata relazione fra uomo e ambiente naturale, «...resta ineludibilmente esclusa ogni possibilità di considerare "utilizzazione produttiva tradizionale", meritevole di valorizzazione in area di riserva generale orientata, un'attività imprenditoriale, quale l'esercizio degli impianti autorizzati con i provvedimenti impugnati, tesa alla produzione di energia elettrica... »; iv) che «... nella medesima prospettiva, la definizione e la portata della consentita realizzazione di "infrastrutture strettamente (e non a caso tali) necessarie" non

possono, poi, che essere rapportate alle specifiche esigenze dei compiti istituzionali dell'Ente Parco.. ».

Risulta dunque inequivocamente accertato dal giudicato che la realizzazione, nella zona, di un impianto per la produzione di energia idroelettrica non rientra fra gli interventi consentiti dalle deroghe al divieto assoluto di modifica del regime delle acque previste dalle NTA del Parco (tanto che alla cassazione della sentenza del TSAP è conseguita, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la decisione nel merito della causa): non v'è dubbio, pertanto, che l'annullamento giurisdizionale dei provvedimenti autorizzatori comporti l'attuazione di un piano di recupero ambientale dei luoghi interessati dai lavori di costruzione dell'impianto.

5) Il secondo ed il terzo motivo, esaminabili congiuntamente, sono infondati, atteso, per un verso, che sulla Regione Veneto ricadeva l'obbligo di conformarsi al giudicato e, per l'altro, che, secondo quanto accertato dal TSAP e contestato in via generica dalle ricorrenti, il provvedimento impugnato non ha ordinato il ripristino dello stato dei luoghi, ma solo la predisposizione di un piano che indichi le misure di reinserimento e di recupero ambientale. Esso costituisce, pertanto, solo l'atto di avvio del complesso procedimento che segue all'annullamento in sede giurisdizionale di autorizzazioni rilasciate previa valutazione di impatto ambientale – il cui *iter* è disciplinato dall'art. 29, d. lgs. n. 152 del 2006 –, che comporterà l'emissione di un nuovo parere di VIA.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che liquida in € 5.200, di cui € 200 per esborsi, oltre rimborso forfetario e accessori di legge.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 *quater* d.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma, della l. n. 228 del 24.12.2012, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

Roma, 4 luglio 2017